

## **DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139**

### **Premessa**

In data 8 ottobre 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 139 recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito vengono riportate le principali disposizioni.

### **Luoghi di cultura**

Il decreto, in riferimento, agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, prevede le seguenti disposizioni:

- in zona gialla: sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
- in zona bianca: l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi.

### **Sale da ballo e discoteche**

Il decreto prevede che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti.

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

### **Eventi sportivi**

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ci sarà un allargamento della capienza fino ad un massimo del 75% per gli stadi all'aperto e fino a un massimo del 60% per gli impianti al chiuso. Capienza che "deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone". L'accesso sarà consentito solo con il Green pass e sarà sempre obbligatorio l'uso della mascherina.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H  
10149 Torino - Italia  
10502170011  
011/7576795  
011/0704959  
info@tharsos.it

**Green pass nei luoghi di lavoro**

Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato per poter organizzare le attività lavorative e, quindi, garantire una adeguata continuità produttiva. La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

**Per approfondire**

Dal sito Gazzetta Ufficiale

- [Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139](#)